



Convenzione Quadro franco-italiana

tra la Conférence des Présidents d'Université (CPU)
e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
sul riconoscimento dei diplomi e la convalida dei titoli universitari

La Conférence des Présidents d'Université francese e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, * considerate le tradizioni di cooperazione e di scambio tra gli Istituti di istruzione superiore francesi e italiani (di seguito denominati Università), concretizzatesi mediante la stipula di numerosi accordi interuniversitari e, ultimamente, mediante lo sviluppo di rapporti universitari nelle zone di confine dei due Paesi,

* considerato che è auspicabile dare nuovo impulso, all'interno dell'Unione Europea, alla mobilità universitaria, aumentando le possibilità, per gli studenti, di proseguire gli studi nei due Paesi,

* considerata l'esistenza di numerosi punti in comune tra i sistemi universitari francese e italiano, hanno concordato, in linea con la convenzione culturale firmata dai due Governi il 4 novembre 1949, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, e nel rispetto dell'autonomia delle Università, di sottoporre all'approvazione dei propri membri la presente convenzione-quadro sul riconoscimento dei diplomi e la convalida dei titoli universitari.

Tale convenzione concerne tutti i settori d'insegnamento attivati presso le Università aderenti alla Conférence des Présidents d'Université per la Francia e alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per l'Italia. Tuttavia, rientrano in accordi speciali tra Università le aree della formazione relative alla sanità (medicina, odontoiatria e farmacia), alla medicina veterinaria, all'ingegneria, e alla formazione universitaria professionale.

Articoli

Articolo I

La presente convenzione intende definire le modalità di convalida dei titoli universitari o di riconoscimento dei diplomi universitari conseguiti allo scopo di facilitare il proseguimento degli studi presso un'Università dell'altro Paese. La convenzione non riguarda il conferimento di un diploma, né i relativi effetti civili, da parte del Paese ospitante, e non prevale sulle condizioni complementari di ammissione quali la capacità di accoglienza o la padronanza della lingua.

Articolo 2

Uno studente titolare di un diploma di Scuole Dirette a Fini Speciali o ammesso al terzo anno di un corso di laurea dell'Università di origine può iscriversi a un corso di *licence* presso un'Università francese per il medesimo settore di studi. Reciprocamente, uno studente titolare di un *DEUG (Diplôme d'études universitaires générales)* francese può iscriversi al terzo anno di un corso di laurea o di DU (Diploma universitario) presso un'Università italiana per il medesimo settore di studi.

Articolo 3

Uno studente titolare di un DU o ammesso al quarto anno di un corso di laurea di un'Università italiana può iscriversi a un corso di *maîtrise* presso un'Università francese per il medesimo settore di studi. Reciprocamente, uno studente titolare di una *licence* francese può iscriversi al quarto anno di un corso di laurea, o al quinto anno di un corso di biologia, chimica, geologia o psicologia, presso un'Università italiana.

Articolo 4

Uno studente titolare di una laurea può iscriversi al primo anno di un corso di *troisième cycle* presso un'Università francese (DEA - *Diplôme d'études approfondies* - o DESS - *Diplôme d'études supérieures spécialisées*) alle stesse condizioni richieste agli studenti del Paese ospitante. Reciprocamente, uno studente titolare di una *maîtrise* francese può iscriversi a una scuola di specializzazione

o al primo anno di un corso di dottorato presso un'Università italiana, alle condizioni stabilite dalla legislazione del Paese ospitante.

Articolo 5

I periodi di studio effettuati nel Paese di origine che non costituiscano un ciclo completo comportante il rilascio di un diploma, comunque comprovati da un esame o da un certificato delle autorità competenti che ne attestino l'esito positivo, potranno essere riconosciuti dalle autorità competenti dell'Università ospitante e consentire la dispensa dagli insegnamenti di ugual natura e di pari durata previsti dai curricula dell'Università ospitante.

L'autorità competente dell'Università ospitante definisce gli indirizzi per i quali il candidato può optare.

Articolo 6

La presente convenzione generale, il cui scopo è di facilitare la mobilità degli studenti, non esclude affatto accordi più favorevoli a tale mobilità stipulati tra Università dei due Paesi.

Articolo 7

La Presente convenzione-quadro entra in vigore il giorno della firma e diventa operativa con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a tale data. Ha durata quinquennale e può essere rinnovata previa approvazione degli organi competenti. Può essere modificata, su richiesta di uno dei firmatari a seguito di nuovi accordi. Ciascuna delle due parti può recedere dalla convenzione-quadro con preavviso di un anno mediante notifica scritta.

Roma, 18 gennaio 1996

Per la Conférence des
Présidents d'Université
Prof. Suzi HALIMI

Per la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane *Prof. Paolo Blasi*

Raccomandazioni

N° 1

La Conférence des Présidents d'Université francese e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Considerato che la procedura della co-tutela delle tesi rappresenta una via particolarmente fruttuosa sia per lo sviluppo della mobilità dei ricercatori all'interno dell'Unione Europea, sia per il potenziamento della cooperazione istituzionale tra Francia e Italia, Considerato peraltro che alcuni ostacoli rendono attualmente difficile la realizzazione di tale procedura, Auspicano che i due Paesi provvedano ad armonizzare le loro legislazioni per consentire lo sviluppo delle co-tutele e che, in attesa di tali accordi, insegnanti e/o ricercatori francesi possano entrare a far parte delle commissioni italiane che conferiscono i titoli di dottore di ricerca.

N° 2

La Conférence des Présidents d'Université francese e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Considerata la necessità di completare la presente convenzione-quadro sul riconoscimento dei diplomi e la convalida dei titoli universitari con analoghe disposizioni riguardanti, da una parte, il settore dell'ingegneria e, dall'altra, quello della formazione nell'ambito della sanità e degli studi di medicina veterinaria, Auspicano che gli organismi francesi e italiani competenti in materia si riuniscano per determinare le reciproche possibilità di convalida e di riconoscimento, nel quadro degli accordi europei relativi alle formazioni professionali.